



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Segreteria

Servizio adunanze

CORTE DEI CONTI



0006175-09/12/2015-SC\_CAM-T89-P

All' Organo di Revisione economico-finanziaria  
del comune di Quarto (Na)

v. Enrico De Nicola, 8 - 80010 Quarto (NA)  
[protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it)

**Oggetto:** Trasmissione deliberazione n. <sup>244</sup> /2015. Comune di Quarto (Na)

Ai sensi dell'art. 1, comma 166 ss., della legge 23 dicembre 2005, n°266 e dell'art. 239, comma 2, lett. a) d.lgs 267/2000 (Tuel), comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera o) decreto-legge 10 ottobre 2012, n°174 recante "*disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012 n°213, si trasmette la deliberazione n. <sup>244</sup> /2015, adottata da questa Sezione regionale di controllo per la Campania.

Il Direttore del Servizio di Supporto

(Dott. Mauro Gimaldi)





DOC. INTERNO N.51949263 del 09/12/2015

Campania <sup>911k</sup>/2015/PRSP

**Logo**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**IN**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**CAMPANIA**

composta dai Magistrati:

dott. Silvano Di Salvo	Presidente f.f.
dott. Tommaso Viciglione	Consigliere
dott.ssa Rossella Bocci	Primo Referendario (relatore)
dott.ssa Innocenza Zaffina	Primo Referendario
dott. Francesco Sucameli	Primo Referendario
dott.ssa Carla Serbassi	Primo Referendario
dott. Raffaele Maienza	Referendario

**nella camera di consiglio del 30 novembre 2015**

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;  
VISTA la Legge 21 marzo 1953, n. 161;  
VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;  
VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131;  
VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;  
VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;  
VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;  
VISTO l'art. 5, lett. a) della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;  
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del pareggio dei bilanci pubblici ed in particolare l'art. 20;  
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) ed in particolare gli artt. 148 e 148-bis;  
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione relativa al rendiconto dell'esercizio 2013, redatta ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166;

VISTA le richieste istruttorie, le risposte dell'Ente e la documentazione allegata;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

VISTA e considerata la documentazione pervenuta;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 67/2015 del 23.09.2015 con cui l'Ente è stato deferito, con facoltà di inviare memorie illustrative, e per cui è convocata l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, primo referendario dott. ssa Rossella Bocci;

### CONSIDERATO

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. L'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e le "linee guida" della Sezione delle autonomie prevedono l'adozione di *"specifiche pronunce di accertamento"* nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., dei principi di sostenibilità dell'indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti.

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l'insorgenza di situazioni di

deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: *"I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari"* (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013).

Le *"specifiche pronunce di accertamento"* in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva e che l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico. Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

#### **DELIBERA**

Preliminarmente si rappresenta che il Comune di Quarto (abitanti 40.295 - superficie: 14,17 Km<sup>2</sup>) durante gli esercizi 2013 e 2014 risulta essere stato commissariato ex art. 143 del Tuel (D.P.R. del 9 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n.95 del 23/04/2013) a seguito di scioglimento

del consiglio comunale (D.P.R. del 20 agosto 2012, pubblicato sulla G.U. n.209 del 07/09/2012) per le dimissioni rassegnate dal Sindaco. Il 31 maggio 2015 si sono tenute le elezioni comunali 2015 ed è stato eletto un nuovo Sindaco.

Come rappresentato nella relazione dell'Organo di revisione e nei prospetti ad essa allegati, in relazione all'esercizio finanziario 2013, alla luce dell'istruttoria e del contraddittorio cartolare instaurato (nota n. 17189 dell'08.06.2015), la situazione finanziaria del comune di Quarto evidenzia, allo stato degli atti, le seguenti criticità o irregolarità gravi, fonte di possibili disequilibri di bilancio dell'ente, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento ai sensi dell'art. 148 bis del Tuel ed art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 149/2011.

### RENDICONTO 2013

#### VIOLAZIONE PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2013-2015.

Dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto 2013 emerge che almeno la metà presenta valori deficitari e pertanto l'Ente è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art.243 del Tuel (ai sensi del d.m. 24 settembre 2009 pubblicato su G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009 e d.m. 18 febbraio 2013 pubblicato su G.U. n. 55 del 6 marzo 2013 e comunicato di cui alla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50020	X
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50030	X
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	50040	X
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuel;	50050	X
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	50080	X

**CRITICA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI.** In relazione ai residui attivi si rileva il non rispetto del **parametro 3** (presenza di un volume di residui attivi di cui ai titoli I e III - provenienti dalla gestione dei residui attivi- superiore al 65% degli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III) e **n. 2** di deficitarietà (ammontare dei residui attivi di competenza - nuova formazione - relativi ai titoli I e III risulta superiore al

42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli). E' stata, inoltre, rilevata al punto 1.10.9 della Sezione II la presenza di residui attivi dei titoli I e III vetusti.

RESIDUI	Esercizi Precedenti il 2009	Totale al 31.12.2013
Attivi Tit. I (A) di cui FSR o FS	6.416.622,91	23.612.065,49
Attivi Tit. II (B)	156.921,88	1.630.369,83
Attivi Tit. III (C)	492.034,12	22.253.039,95
Totale Residui attivi di parte corrente (E=A+B+C)	7.065.578,91	47.495.475,27
Attivi Tit. IV (F)	1.634.452,98	9.300.687,76
Attivi Tit. V (G)	638.463,44	1.193.976,89
Totale Residui attivi di parte capitale (H=F+G)	2.272.916,42	10.494.664,65
Attivi Tit. VI (I)	7.800.539,96	9.717.290,39
Totale Attivi (L=E+H+I)	17.139.035,29	67.707.430,31

Fonte Siquel

Più precisamente i residui attivi di tali titoli costituiti in anni precedenti il 2009, pari ad € 6.908.657,03, costituiscono circa il 15% del totale dei residui attivi del Titolo I e III pari ad € 45.865.105,44. Considerato che tali partite creditizie risalgono, appunto, a data anteriore al 2009, appare dubbia la loro reale esigibilità (ex art. 228, co. 3, d.lgs. n. 267/2000); inoltre dal questionario (Sez. II, punto 1.10.4) risulta che l'Ente non ha effettuato il riaccertamento dei residui attivi secondo i principi contabili ovvero da parte dei singoli responsabili delle relative entrate con motivazione delle ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione, parziale o totale.

In particolare per quanto attiene il parametro 2) relativo al volume dei residui attivi proveniente dalla gestione di competenza dei Tit. I e III (con esclusione delle risorse provenienti dal FSC, rapportati ai valori di accertamento di entrate dei medesimi Tit. I e III, esclusi gli accertamenti del FSC) questo risulta superare la percentuale di rispetto del parametro prevista nella misura del valore soglia del 42% con una percentuale scaturente dal seguente rapporto:

$$\frac{9.064.375,29}{20.189.619,04} = 44,90\%$$

Il parametro 3) relativo all'ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi del Tit. I e III (con esclusione delle risorse provenienti dal FSC, rapportati ai valori della gestione di competenza delle entrate dei medesimi Tit. I e III, esclusi gli accertamenti del FSC) risulta superare la percentuale di rispetto del parametro prevista nella misura del valore soglia del 65% con una percentuale scaturente dal seguente rapporto:

$$\frac{35.574.249,06}{20.189.619,04} = 176,20\%$$

Si evidenzia come, in base a quanto dichiarato dallo stesso ente nel contraddittorio cartolare, lo stesso parametro n. 3 venga sforato con un ampio distacco pari al 111,2% rispetto al valore di riferimento pari al 65%. La presente condizione attesta essenzialmente i seguenti profili di grave criticità finanziaria:

- ✓ bassissima capacità di riscossione in conto residui dei crediti provenienti dai titoli I e III delle entrate;
- ✓ mantenimento di residui attivi vetusti che, se pur supportati da ruoli di Equitalia ("*ruoli in riscossione presso Equitalia Sud Spa*"), presentano inevitabilmente elevati dubbi di esigibilità;
- ✓ il superamento del parametro 3) unito all'integrazione del parametro n.2) di deficitarietà fa rilevare una bassissima capacità di riscossione in conto competenza del titolo I e titolo III delle entrate;
- ✓ la bassissima capacità di riscossione sia in conto residui che in conto competenza trova conferma, in sede di riaccertamento straordinario dei residui (vedi in seguito), nell'elevata consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità ammontante complessivamente a circa 38 mln€, con 28,6 mln€ per solo ICI, TARSU, Proventi idrici e proventi per violazioni CDS.

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.** Il risultato di amministrazione dell'ultimo triennio è il seguente (Sez. II 1.5.1)

	2011	2012	2013
Risultato di amministrazione (+/-)	2.931.504,51	942.582,66	4.406.920,56
di cui:			
a) Vincolato	443.941,19	147.206,38	147.206,38
b) Per spese in conto capitale	2.173.443,93	795.376,28	795.376,28
c) Per fondo ammortamento	314.119,39	0,00	16.021,00
d) Per fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	2.046.523,40
e) Non vincolato (+/-) *	0,00	0,00	1.401.793,50

Fonte: Siquel

L'accertamento di un risultato di amministrazione pari ad € 4.406.920,56 (punto 1.5.1 della Sezione II), a dispetto di una apparente "consistenza", appare notevolmente influenzato dalla mole di residui antecedenti all'anno 2009 (punto 1.10.9 della Sezione II) relativi ai titoli I e III dell'Entrata pari ad € 6.908.657,03, che rappresentano il 156,76% del risultato di amministrazione alimentando consistenti dubbi sulla attendibilità di tale risultato. L'Ente è stato invitato ad analizzare la suddetta criticità fornendo una spiegazione al fenomeno in esame.

Dal contraddittorio cartolare instaurato con l'Ente risultano confermate e accresciute le perplessità manifestate in sede istruttoria circa la scarsa attendibilità del risultato d'amministrazione 2013.

Dalla risposta all'istruttoria (nota prot. int. 8/06/2015) si evince che il risultato

d'amministrazione nel 2013 pari a euro 4.406.920,56 è dovuto all'esistenza di un fondo cassa di euro 8.440.096,20 di cui euro 6.705.712,92 per anticipazione dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del DL n. 35/2013 (art. 1 comma 13): risulta, infatti, composto da un saldo positivo della gestione di cassa pari a euro 8.440.096,20 e saldo negativo di euro -4.003.175,64 per la gestione residui e competenza.

Tale risultato d'amministrazione, pertanto, risulta positivo, non per effetto di una sana gestione finanziaria, ma per effetto dei riflessi positivi derivanti da un'anticipazione collocata provvisoriamente in cassa che ne altera sostanzialmente la effettiva e reale consistenza dal momento che l'anticipazione di cassa, seppur neutralizzata dall'Ente in termini contabili, può generare un accrescimento della consistenza della stessa se non viene utilizzata prontamente per i fini per cui è concessa. In effetti nel caso del Comune di Quarto i 6,7 mln€ di anticipazioni di liquidità erogati dalla cassa Depositi e Prestiti ai sensi del DL n. 35/2013 (art. 1 comma 13) e trattenuti in cassa, anziché essere utilizzati per estinguere i debiti certi, liquidi ed esigibili del comune maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro lo stesso termine (finalità per cui le suddette anticipazioni sono state concesse ex art. 1 comma 13 del d.l. n. 35/2013) provocano un illegittimo rigonfiamento della stessa. Nel caso in esame, infatti, si registra a fronte di un'entrata di 6,7 mln euro di anticipazione di cassa, tra le uscite un obbligo di restituzione nei confronti della CC.DD.PP di altrettanti 6,7 mln euro che ha lo scopo di estinguere i debiti liquidi ed esigibili dell'Ente verso terzi lasciando inalterato il risultato d'amministrazione.

La suddetta anticipazione di liquidità, non utilizzata dall'Ente per le finalità di legge per cui è concessa, provoca un "anomalo" rigonfiamento della cassa. A tale proposito va rammentato che, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della Corte dei conti (cfr. deliberazioni n. 14/SEZAUT/2013/QMIG, n. 19/SEZAUT/2014/QMIG e n. 22/SEZAUT/2014/QMIG) suffragato dal recente intervento del Giudice delle leggi (cfr. sentenza Corte Cost. n. 181/2015) e dalla pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 65/2015/EL, le risorse concesse ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.l. n. 35, la cui *ratio* è da ricercarsi nell'esigenza di porre riparo ai crescenti ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, dovevano servire a fornire liquidità agli enti locali, consentendo agli stessi il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012. Si tratta, pertanto, di anticipazioni finalizzate a ricostruire le risorse di cassa necessarie al pagamento di spese già finanziate in competenza, ovvero per le quali, atteso il riferimento ad un esercizio ampiamente concluso, sia già stata predisposta la relativa copertura finanziaria e non certo per finanziare nuova spesa.

Alle predette risorse va riconosciuta non solo formalmente ma anche sostanzialmente la natura di anticipazioni e, alla luce di quanto disposto dall'art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come sostituito dalla lett.a) del comma 1 dell'art. 75 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., esse non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119, comma 6, della Costituzione, in quanto



scaturenti da operazioni che non comportano risorse aggiuntive ma consentono di superare, entro i limiti previsti dalla legge, momentanee carenze di liquidità ed effettuare spese, per le quali sia già prevista idonea copertura di bilancio. L'utilizzo di dette risorse per il pagamento di spese correnti determina la violazione della regola, codificata dal citato comma 6 dell'art. 119 della Cost., che vieta agli enti territoriali di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento.

La loro peculiarità consiste nella possibilità, diversamente dalle anticipazioni di tesoreria ex art. 222 del TUEL, di essere restituite ratealmente in un arco temporale più lungo (trenta anni). La *ratio* delle citate disposizioni, come precisato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 181/2015, è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse. Dalla riconosciuta natura di anticipazione delle somme erogate ai sensi degli articoli 1 e 2 del d.l. n. 35/2013 ne consegue, come si legge nella citata deliberazione n. 19/2014, la necessità di scongiurare quanto escluso dallo stesso legislatore e cioè che le predette somme possano concorrere alla determinazione del risultato di amministrazione, generando, di conseguenza, effetti espansivi della capacità di spesa degli enti beneficiari.

L'anticipazione di liquidità, introdotta dal legislatore al solo scopo di consentire il superamento di momentanee difficoltà di cassa, costituisce una partita meramente finanziaria che si concretizza nella sostituzione di soggetti creditori dell'Ente, non potendo concorrere alla definizione degli equilibri di bilancio e del risultato di amministrazione (cfr. *ex plurimis* Sez. Reg. controllo Toscana n. 38/2015/PRSP).

In conclusione degli 8 mln€ esistenti presso la cassa di Quarto circa 6,7 mln€ costituiscono cassa vincolata non disponibile per finalità diverse da quelle previste per legge.

Ciò premesso e considerato è possibile affermare che nel 2013, ad onta dell'avanzo dichiarato ufficialmente pari a euro 4.406.920,56, il comune di Quarto presenta in realtà un disavanzo di amministrazione di -2.298.792,36€ determinato da una non corretta modalità di contabilizzazione dell'anticipazione ex DL n. 35/2013, con evidenti distorsioni sugli equilibri di bilancio dell'ente e in particolare dell'avanzo di amministrazione, oltre a eventuali ripercussioni in termini di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento nell'attività di estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2013 a norma di legge (art. 6 del d.l. n. 35/2013 e s.m.i.) al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento.

Questa Sezione si riserva di effettuare approfondimenti su tale grave criticità nell'ambito dei successivi controlli, onde verificare l'adozione di adeguate misure correttive. L'Organo di revisione è tenuto, stanti gli obblighi informativi nei confronti di questa Sezione regionale di controllo, a relazionare tempestivamente circa gli esiti dei provvedimenti adottati.

Tutto quanto indicato risulta rilevante sia ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000 che dell'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011.

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.** La ricostruzione delle rilevazioni contabili delle risorse per "servizio idrico integrato" effettuata rielaborando i dati Sirtel mostra il seguente andamento:

<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Risorse</b>					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Incasso in conto competenza %	0,51%	0,74%	0,55%	0,00%	0,36%
Incasso in conto residui %	14,91%	19,40%	26,22%	23,35%	25,20%
Incidenza sul totale attivi titolo III	61%	66%	59%	36%	38%
Percentuali di cancellazioni	0%	0%	8%	24%	0%
Stima residui ante 2009					67.327,53

Fonte: Sezione di controllo per la Campania

L'analisi dei dati rappresentati nella tabella sopra esposta dimostra una inefficiente gestione delle risorse per "servizio idrico integrato" caratterizzata da una bassissima, se non inesistente, capacità di incasso in conto competenza e una bassa capacità in conto residui e con una incidenza sul totale dei residui attivi del titolo III di circa il 38% nel solo 2013.

Pur rilevando un atteggiamento prudentiale, dato dalle cancellazioni residui operate nel 2012 e 2013, la forte massa di residui attivi formatasi in conto competenza evidenzia che tale atteggiamento prudentiale non è sufficiente a nascondere l'evidente difficoltà dell'Ente nella gestione della suddetta risorsa. In particolare, nonostante l'Ente abbia prudenzialmente reso insussistenti nel 2012 e 2013 quote di residui attivi rispettivamente per euro 2.120.175,15 e per euro 3.269.279,62- come rappresentato dall'Ente- si osserva peraltro, che non risulta alcuna evidenza contabile dal bilancio (fonte Sirtel) dell'eliminazione di residui attivi per euro 3.269.279,62 nel 2013.

Riservandosi di verificare la veridicità di tale operazione, l'Ente è invitato a porre particolare attenzione alla critica gestione di tali risorse.

Quanto alle iniziative intraprese dall'ente in merito ad un efficientamento della capacità di riscossione del servizio idrico (es. nuova società di gestione, installazione di nuovi contatori, modifica del Regolamento con possibilità di distacco per morosità) questa Sezione rileva allo stato degli atti, che le stesse dovranno essere tempestivamente tradotte dall'Amministrazione in risultati concreti per non rivelarsi semplici e generiche dichiarazioni di intenti.

Tutto quanto indicato risulta rilevante sia ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000 che dell'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011.

**RESIDUI PASSIVI.** L'Ente nel corso del 2013 risulta, come sopra visto, aver fatto ricorso all'anticipazione di liquidità dalla Cassa dd.pp. per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili ex art. 1, comma 13 del d.l. n. 35/2013 (1.14.3) per una somma pari a euro 6.705.712,76 e si riscontrava (1.14.1) che l'attuazione delle misure organizzative contenute nel piano dei pagamenti avrebbe consentito il rispetto del patto di stabilità interno.

Risulta altresì (Sez. II 1.14.1) che l'ammontare dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31.12.2012 rimasti da estinguere al 31.12.2013 ammonta a euro 5.510.480,78 per debiti di parte corrente e euro 1.195.231,98 per debiti di parte capitale. Peraltro risulta altresì integrato il parametro di **deficitarietà n. 4)** relativo al volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.

Questa Sezione rileva, pertanto, la grave difficoltà dell'ente nelle procedure di cassa o di liquidità per cui impegni di spesa, che ordinariamente dovrebbero essere pagati nello stesso anno di competenza o in quello immediatamente successivo, si trascinano negli anni andando ad aumentare il monte dei residui passivi con sfioramento del parametro n.4) di deficitarietà e va evidenziata la difficoltà, stante la bassissima capacità di riscossione dei residui attivi sopra analizzata, nel reperire la liquidità necessaria per fronteggiare tempestivamente i crediti certi, liquidi ed esigibili di terzi. L'Ente con la risposta istruttoria sopra indicata si è limitato a indicare l'ammontare dei residui passivi cancellati dal bilancio negli anni e ad attestare che permangono ulteriori residui passivi pari a 20 milioni di euro che dovranno essere smaltiti.

La grave criticità finanziaria in esame richiede un pronto intervento dell'Ente per superare la evidenziata limitata capacità di far fronte in modo tempestivo ai crediti liquidi ed esigibili di terzi. Ciò impone di effettuare un immediato aggiornamento dei meccanismi di controllo interno e dei presidi procedurali adottati ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009 (L. n. 102/2009) in materia di tempestività dei pagamenti delle P.A., che agiscano al livello preventivo, collegando l'assunzione di impegni ad un dettagliato cronoprogramma, il quale consenta la verifica di un'effettiva disponibilità delle somme per cassa, secondo una valutazione prudenziale delle entrate e degli andamenti di tesoreria.

Tutto quanto indicato risulta rilevante sia ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000 che dell'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011.

**ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.** Si evidenzia il continuo ricorso dell'Ente nel triennio 2010/2012 alle anticipazioni di tesoreria, forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale cui l'ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità, pur nel formale rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 del d.lgs. n.267/2000 e con restituzione integrale al 31/12 nell'esercizio di riferimento (tabella Sez. II, punto 1.6.2).

	2011	2012	2013
Importo dell'anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 del TUEL	5.917.806,12	6.588.315,85	6.668.860,13

Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	1.782.751,00	1.776.751,00	1.123.978,82
Entità dell'anticipazione 2013 richiesta oltre i 3/12 e fino ai 5/12			0,00
Entità dell'anticipazione richiesta ai fini IMU ai sensi dell'art. 1 co. 2 del d.l. n. 54/2013			0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	232	334	146
Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata			1.123.978,82
Importo anticipazione non restituita al 31/12	518.769,80	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	16.116,66	19.644,00	5.802,34
Consistenza delle entrate a specifica destinazione non refluite in cassa vincolata all'1/01/2013 (A)			0,00
Consistenza delle entrate refluite in cassa vincolata all'1/01/2013 (B)			0,00
Importo delle entrate a specifica destinazione riscosse nell'esercizio (C)			0,00
Importo delle entrate a specifica destinazione utilizzate nell'esercizio per i pagamenti delle spese alle quali sono destinate (D)			0,00
Consistenza delle entrate vincolate al 31/12/2013 (E=A+B+C-D)			0,00
Importo delle entrate a specifica destinazione utilizzate nell'esercizio per i pagamenti di altre spese, la cui consistenza non è stata ricostituita a fine esercizio (F)			0,00
Consistenza delle entrate refluite in cassa vincolata al 31/12/2013 (G=E-F)			0,00

Fonte: Siquel

Tale reiterato utilizzo, pur in presenza di un fondo cassa positivo al 31/12/2013 di importo pari a € 8.440.096,2 unito al mancato rispetto del parametro di deficiarietà n. 4) con accumulo dei residui passivi oltre il valore soglia, rende evidente la bassa capacità di riscossione del titolo I e Titolo III delle Entrate sopra evidenziata, aggravata dal fatto che, come già visto, l'Ente ha implicitamente affermato di aver utilizzato l'anticipazione di liquidità ex DL n. 35/2013 per far fronte a momentanee carenze di liquidità anziché per estinguere debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2012 come da previsione normativa (art. 13 comma 1), con grave ripercussione sulla programmazione dei flussi di cassa.

Lo sforzo del Comune per migliorare la propria autonoma capacità di incasso deve essere massimo e coinvolgere tutti i settori dell'Amministrazione, oltre che essere oggetto di profonda riflessione da parte dei vertici politici dell'Ente.

Tutto quanto indicato risulta rilevante sia ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000 che dell'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011.

**DEBITI FUORI BILANCIO.** Risulta che l'Ente ha provveduto nel corso del 2013 al riconoscimento di debiti fuori bilancio per un ammontare pari a euro 351.242,75 di parte corrente ed ha così violato il **parametro 8) di deficiarietà** "consistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti", fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga

superata in tutti e tre gli esercizi finanziari.

In particolare i debiti riconosciuti e finanziati nel corso del 2013 sono pari a euro 351.242,75 di parte corrente ex art. 194 del Tuel e risultano suddivisi secondo le diverse tipologie, lett. a) per sentenze pari a euro 213.595,79; lett. e) per acquisizione di beni e servizi (somme urgenze) pari a euro 137.646,96.

**Rapporto tra Debiti fuori bilancio riconosciuti/ Entrate Correnti:**

$$351.242,75/26.113.611,98 = 1,35\%$$

La formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal TUEL.

Il reiterato fenomeno dei debiti fuori bilancio crea, infatti, possibili rischi per gli equilibri di bilancio ed è indice della incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese e della possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni.

Il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. L'art.194 del D.Lgs. n. 267/2000 individua, in modo tassativo, l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio.

In applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, l'Ente, senza attendere l'adempimento annuale previsto dall'art.193 del D.Lgs n. 267/2000, ha l'obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare danno erariale.

L'ente deve, quindi, provvedere immediatamente al finanziamento del debito riconosciuto e al relativo pagamento (anche con rateizzazione triennale). Per il finanziamento di tali spese, il legislatore pone precisi limiti (art.193 e 194 del D.Lgs. 267/2000

Al riguardo, evidenzia il Collegio che secondo il Principio contabile n. 2: "*...i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti...*" (punto n. 94).

La necessità di una modifica delle priorità nelle previsioni di spesa è, altresì, dimostrata dalla disposizione di cui all'art. 191, comma 5 TUEL, che vieta, per l'appunto, agli enti che non hanno validamente adottato i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri e di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di assumere impegni e di pagare spese per servizi che non siano obbligatori per legge.

Tutto quanto indicato risulta rilevante sia ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000 che dell'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011.

**PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA.** Risulta dalla documentazione acquisita che nel 2013 l'Ente ha subito pignoramenti di somme presso il tesoriere per euro 360.210,62, che i pagamenti per esecuzione forzata risultanti dal conto del tesoriere al 31.12.2013 sono stati tutti regolarizzati e che ha sforato il **parametro n. 5) di deficitarietà** ovvero l'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti (anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del Tuel).

L'Ente, invitato a relazionare sulla suddetta criticità e a specificare lo stato delle procedure dei pignoramenti ancora in corso, ha giustificato tale grave criticità per carenze nella gestione del contenzioso e per acclarata carenza di liquidità.

Si osserva che il superamento di tale parametro, unitamente alla presenza di una cospicua mole di debiti fuori bilancio e di residui passivi provenienti dal titolo I, denota la sussistenza di un rischio attuale e concreto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Anche per tale grave criticità di bilancio è necessario che l'Ente si attivi prontamente con adeguate e non più dilazionabili misure correttive ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011.

**PASSAGGIO ALLA CD. COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA.** Il riaccertamento straordinario dei residui, disposto ai sensi dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e con la l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), è finalizzato a dare concreta applicazione alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, la cd. competenza finanziaria potenziata, adeguando, di conseguenza, lo *stock* dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014. L'art. 3, comma 7, citato prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con decorrenza dal 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014. Inoltre al paragrafo 9.3 del Principio contabile applicato 4.2 allegato ai decreti sopra citati è previsto che, nel caso in cui i residui passivi reimputati ad un esercizio siano di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, si forma un disavanzo tecnico (rappresentato nelle righe denominate "Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate" dell'allegato n. 5/1 al presente decreto), di importo corrispondente agli avanzi determinati negli esercizi successivi. Il disavanzo tecnico può:

- 1) essere finanziato con le risorse dell'esercizio. A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la copertura del disavanzo tecnico è approvata dal Consiglio;

- 2) consentire l'approvazione del bilancio in disavanzo di competenza, in deroga al principio contabile generale del pareggio, come previsto dall'articolo 3, comma 13 del d.lgs. n. 118/2011 per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

Alla luce di quanto precede, l'Ente era pregato di riferire in merito all'avvio della predetta attività di riaccertamento e riallocazione, specificando se, allo stato degli atti, l'esito di eventuali simulazioni e previsioni avrebbe determinato, in prospettiva, potenziali disavanzi tecnici.

L'analisi della delibera n. 105 del 19.05.2015 dell'Ente, in particolare della Commissione straordinaria, avente ad oggetto "riaccertamento *"straordinario dei residui attivi e passivi al 01.01.2015 ai sensi dell'art. 3, commi 7 e ss del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.1. e conseguenti variazioni bilancistico-contabili in esercizio provvisorio 2015"* solleva consistenti dubbi sulla legittimità dell'operazione di cancellazione di residui attivi definiti in delibera "insussistenti" pari a circa 7 milioni di euro (7,335.229,49) stante la relativa natura (es. recupero somma per anticipazione al Comm. Straord. Emergenza rifiuti, conferimento r.s.u. in discarica recupero somma anticipata) (Allegato E1).

Questa Sezione ritiene, allo stato degli atti, che sussistano consistenti dubbi sulla legittimità della sopradetta operazione contabile e in specie, in particolare, che tali residui "insussistenti" andassero cancellati in sede ordinaria con riaccertamento ordinario a rendiconto 2014, anziché con riaccertamento straordinario e così annacquando il relativo risultato di amministrazione.

A tale proposito è da ricordare che il riaccertamento straordinario cambia il criterio sottostante della competenza finanziaria, che impone una riclassificazione temporale, con il rischio della "scomparsa" di residui in precedenza registrati, ma va, altresì, ricordato che l'obbligo di fare emergere e stralciare residui attivi insussistenti, inesigibili e di dubbia esigibilità costituisce un obbligo immanente ed ineludibile nel sistema con il riaccertamento ordinario ai sensi dell'art. 228 TUEL. Tutto ciò porterebbe ad una diversa rideterminazione del risultato di amministrazione al 31.12.2014 con conseguente aggravamento del disavanzo sostanziale di amministrazione di circa 7 mln€.

Su tale specifica operazione questa Sezione ritiene, allo stato degli atti, necessario disporre ulteriori e maggiori approfondimenti stanti le gravi conseguenze che ne deriverebbero sugli equilibri di bilancio dell'ente ex art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 149/2011. Si invita, pertanto, il Responsabile del Servizio finanziario, nell'autonomia dei principi finanziari e contabili e delle norme ordinamentali e dei vincoli di finanza pubblica, a effettuare una analitica relazione sulla predetta operazione ex artt. 147 quinquies e 153, comma 4 del Tuel, asseverata dal parere dell'Organo di revisione dell'Ente e a trasmettere i relativi esiti al Consiglio comunale dell'Ente ai fini dei necessari provvedimenti correttivi.

Tutto quanto indicato risulta rilevante sia ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000 che dell'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011.

\*\*\*

L'improbabile attendibilità del risultato di amministrazione, cui contribuisce la conservazione di un consistente ammontare di residui attivi di dubbia esigibilità e la errata contabilizzazione della consistente anticipazione di liquidità ex d.l. n. 3572013, la critica situazione di cassa, l'intervenuto "sforamento" di cinque parametri di deficitarietà, le criticità evidenziate con riferimento ai debiti fuori bilancio e alla programmazione delle spese, costituiscono, nel loro complesso indici sintomatici di grave irregolarità contabile e finanziaria.

Deve, peraltro, richiamarsi l'attenzione dell'Ente sull'esigenza del rispetto del principio di legalità e dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione, alla cui osservanza sono tenuti, in particolare, tutti i responsabili degli uffici e servizi, i quali, fra l'altro, rispondono direttamente della correttezza amministrativa, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli atti di programmazione afferenti al sistema di bilancio.

Alla luce delle risultanze istruttorie ed evidenziandosi la necessità, per quanto rilevato in motivazione, dell'attuazione, da parte dell'Ente, di tempestive misure correttive, si è ritenuto, pur ricorrendo indizi precisi, gravi e concordanti sulla gravità della situazione economico-finanziaria riferita al 2013, per come emergente in atti, di non dare luogo all'immediata applicazione dell'art. 148 *bis*, comma 3, del TUEL. Ciò, in quanto, in ragione dell'osservanza dei principi di economicità e di efficienza del controllo intestato a questa Sezione regionale di controllo, si è ritenuto di riservarsi di verificare la più recente evoluzione della situazione economico-finanziaria, in sede di controllo sui successivi rendiconti, e in particolare sul rendiconto 2014, anche alla luce delle specifiche misure correttive che l'ente è comunque tenuto ad adottare in esito alla presente pronuncia e all'esito delle verifiche specificamente richieste all'Organo di revisione.

Cionondimeno, l'Organo di revisione è chiamato a una costante vigilanza secondo i principi richiamati in motivazione, con obbligo di segnalare tempestivamente l'eventuale peggioramento degli equilibri dell'ente, ed è tenuto a rassegnare a questa Sezione regionale di controllo una specifica relazione circa l'esito delle verifiche da condurre nei termini di cui in motivazione.

Il responsabile del servizio finanziario è tenuto agli obblighi di cui all'art. 153, comma 4, del TUEL.

Per quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare al Consiglio comunale, all'amministrazione e all'Organo di revisione le irregolarità contabili e finanziarie sopra rilevate, al fine di evitare che la loro mancata correzione possa pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente.

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 1 e 2 TUEL e dell'artt. 1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266**



1. Accerta la sussistenza di una notevole quantità di residui attivi vetusti relativi ai titoli I e III delle entrate in raffronto all'avanzo di amministrazione e di conseguenza anche la inattendibilità del risultato di amministrazione 2013 influenzato dalla mole di residui vetusti e, altresì, dall'improprio trattenimento in cassa dell'anticipazione di liquidità erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti anziché essere prontamente utilizzata per estinguere i debiti certi, liquidi ed esigibili del comune maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro lo stesso termine (finalità per cui le suddette anticipazioni sono state concesse ex art. 1 comma 13 del d.l. n. 35/2013). Invita l'Amministrazione a regolarizzare tempestivamente la grave criticità riscontrata;
2. Accerta la sussistenza di una notevole quantità di residui attivi vetusti relativi ai titoli I e III delle entrate in raffronto all'avanzo di amministrazione; invita, conseguentemente, l'Ente a monitorare tale problematica che porta ad uno squilibrio finanziario ed a porre in essere tutte le misure idonee ad incrementare la bassissima percentuale di riscossione in conto competenza e residui dei crediti provenienti dai titoli I e III al fine di poter conseguire il necessario equilibrio finanziario ed evitare di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria;
3. Accerta l'accumulo di residui passivi e invita l'Amministrazione ad adottare le misure necessarie, oltre che al fine di fronteggiare le carenze nel sistema di riscossione delle entrate, per superare le patologie nel sistema dei pagamenti e rispettare la tempistica per la restituzione dell'anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013;
4. Accerta gravi e persistenti squilibri nella gestione di cassa con utilizzo continuativo e reiterato di anticipazioni di tesoreria, unito al mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 4) con accumulo dei residui passivi oltre il valore soglia, e illegittima utilizzazione di anticipazione di liquidità ex DL n. 35/2013 per far fronte a momentanee carenze di liquidità anziché per estinguere debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2012 come da previsione normativa (art. 13 comma 1), con grave ripercussione sulla programmazione dei flussi di cassa. Invita l'Ente ad adottare ogni misura correttiva idonea a superare tale grave criticità;
5. Accerta l'accumulo di debiti fuori bilancio ex art. 194 del Tuel e invita l'Ente a monitorare questa grave criticità finanziaria, raccomandando sia all'Amministrazione dell'Ente che al relativo Organo di revisione di osservare quanto prescrive l'art. 194 del Tuel che consente la riconoscibilità della legittimità di un debito fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi *"nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza"* e al Consiglio comunale, in particolare, di assicurare che i provvedimenti di riconoscimento di debito siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti a norma dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003);

6. Accerta l'esistenza di gravi criticità nella gestione dei pignoramenti, come evidenziato dal superamento del parametro n. 5) di deficitarietà, che unitamente alle altre gravi criticità riscontrate, costituisce sintomo di un rischio attuale e concreto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

**PRESCRIVE**

che l'Ente adotti tempestivamente ogni misura correttiva idonea a rimuovere le irregolarità onde evitare l'aggravarsi della situazione riscontrata;

**DISPONE**

che l'Organo di revisione dell'Ente dovrà far pervenire, tempestivamente, a questa Sezione relazione, secondo le indicazioni previste in motivazione, sulla soluzione delle criticità evidenziate e in particolare in ordine 1) all'adozione delle misure correttive adottate dall'Ente e 2) all'operazione di riaccertamento straordinario ex art. 3, comma 7 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione a mezzo di posta elettronica certificata, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Quarto perché ne dia comunicazione al Consiglio comunale per le valutazioni di competenza e, ai sensi dell'art. 239, comma 2, lett. a) del TUEL, all'Organo di revisione dell'Ente, oltre che alla Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania e alla Prefettura di Napoli per eventuale competenza.

Dispone che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Napoli, in data 30 novembre 2015.

Il Relatore

Rossella Bucci



Il Presidente f.f.

Silvano Di Salvo

Depositato in segreteria in data 09 dicembre 2015

Il Direttore della segreteria

Dott. Mauro Grimaldi